

Determinazione n. 64/99**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 29 ottobre 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 luglio 1998 con il quale la fondazione Centro Internazionale Radio Medico, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, è stata sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1998, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmesso alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Bruno Bove e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1998 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – del Centro Internazionale Radio Medico – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Bruno Bove

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO PER L'ESERCIZIO 1998.

SOMMARIO

1. Origine e finalità del CIRM. - 2. Lo statuto. - 3. Gli organi. - 4. Gli uffici del personale. -
5. L'attività. - 6. La gestione. - 7. Considerazioni finali

PAGINA BIANCA

Premessa

Ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro Internazionale Radio Medico relativamente all'esercizio 1998.

Al riguardo si fa presente che il predetto Ente è stato sottoposto al controllo della Corte, a norma dell'art. 2 della citata legge 259/1958, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 1998, emanato a seguito dell'aumento (stabilito dal d.l. 21.10.1996, n. 335, convertito con modificazioni dalla l. 23.12.1996, n. 647) del contributo annuo statale a favore del C.I.R.M.

ORIGINE E FINALITA' DEL C.I.R.M.

Agli inizi del 1935 si costituì in Roma l'organizzazione a scopo benefico denominata "Centro internazionale di radio-comunicazioni mediche".

Il Centro, sorto grazie all'iniziativa di un gruppo di medici romani, aveva la finalità di fornire gratuitamente, mediante servizio radiotelegrafico, consigli e indicazioni di carattere sanitario ai comandi delle navi mercantili, sia italiane che straniere, sprovviste di medico a bordo, in caso di malattie o infortuni occorsi alle persone imbarcate ⁽¹⁾.

Nella sua figura di ente non personificato il Centro, entrato in funzione il 1° marzo 1935, operò, con interruzione nel periodo bellico, per circa un quindicennio, durante il quale estese gradualmente la sfera della propria azione con l'offerta di altri servizi, sempre gratuiti, quali: l'assistenza agli abitanti delle piccole isole italiane; l'istituzione del servizio di radio-ambulatorio medico; l'assistenza ai passeggeri di aeromobili in volo.

Sin dall'inizio della sua attività e nel corso degli anni successivi il Centro ottenne il fattivo sostegno dell'Amministrazione statale, in particolare, del Ministero delle Comunicazioni, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

Nel 1950 acquistava, nella veste di fondazione denominata Centro Internazionale Radio-Medico (C.I.R.M.), la personalità giuridica, mediante il riconoscimento concesso con il D.P.R. del 29 aprile n. 553 che provvedeva anche ad approvarne lo Statuto.

La continuità tra le funzioni in origine svolte dal Centro, poi via via ampliatesi, e quelle istituzionali dell'ente riconosciuto risulta con evidenza dalla disciplina statutaria di quest'ultimo. Ivi si prevede infatti che scopo della Fondazione è quello "di prestare gratuitamente assistenza e consulenza sanitaria,

(1) - Servizi di assistenza radio medica erano stati avviati, tra gli anni '20 ed i '30, da diversi paesi, dietro la spinta di movimenti di opinione, risalenti agli inizi del secolo, volti a far seguire gli ammalati a bordo di navi, utilizzando la radio come mezzo di comunicazione.

Il primo servizio di tal genere fu istituito negli Stati Uniti (il 18 novembre 1920 il Seamen's Church Institute di New York si dotava di licenza radio per fornire assistenza e consigli medici via radio in un raggio di 2.500 miglia da New York) e dopo questa pionieristica iniziativa dettero l'avvio a servizi radio medici per le navi delle rispettive nazionalità, il Giappone nel 1928, seguito dall'Olanda nel 1930 e dalla Germania nel 1931. Fu poi la volta dell'Italia con la creazione del C.I.R.M.. Caratteristica peculiare dell'attività del C.I.R.M., fin dalla sua costituzione, è stata quella di non limitare il proprio intervento a navi italiane e in navigazione in prossimità dell'Italia, ma di rendersi disponibile ad assistere marittimi di tutte le nazionalità in navigazione in tutti i mari del mondo.

con qualunque sistema di telecomunicazione, agli equipaggi e ai passeggeri imbarcati su navi italiane e straniere in navigazione ovunque nonchè agli equipaggi e ai viaggiatori di aeromobili in volo in qualsiasi parte del mondo ed, in genere, a chiunque abbia comunque bisogno di soccorso medico urgente", ed inoltre "di prestare, sempre a titolo gratuito, pronto intervento sanitario in favore di ammalati residenti in luoghi sprovvisti di strutture e attrezzature medico-chirurgiche e che, per le loro condizioni, abbiano bisogno di soccorso urgente telemedico". (2)

(2) - Quella sopra riportata è la definizione delle finalità del C.I.R.M. contenuta nel nuovo testo dello Statuto, deliberato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione nell'adunanza del 6 maggio 1998; la definizione non si discosta, salvo per poche differenze terminologiche, da quella che compare nello Statuto in vigore attualmente e sino all'approvazione ministeriale di tale nuova normativa statutaria.

LO STATUTO

L'originario Statuto della Fondazione, approvato con il predetto D.P.R. 553/1950, è stato più volte nel tempo oggetto di modificazioni ed integrazioni che hanno riguardato vari aspetti, sia strutturali che funzionali, dell'ordinamento del C.I.R.M.

Con una prima modifica, approvata dal D.P.R. 23 maggio 1956, n. 1114, fu previsto un collegio dei revisori, composto da rappresentanti dei ministeri del tesoro, della marina mercantile, delle poste e telecomunicazioni.

Con D.P.R. 3 luglio 1958, n. 986 ne fu approvata una seconda, consistente nella previsione delle date delle adunanze del consiglio di amministrazione.

Successivamente, la legge 6 luglio 1960, n. 679 integrò la composizione del consiglio di amministrazione disponendo che ne facesse parte un rappresentante del ministero delle sanità.

Un'ulteriore modifica, approvata con D.P.R. 27 maggio 1967, n. 1275, fu volta a definire compiutamente le finalità della Fondazione, a stabilire i mezzi per lo svolgimento della sua attività, a fissare le durata in carica degli amministratori, a rideterminare le date delle adunanze del Consiglio di amministrazione ed a prevedere le date di inizio e fine dell'esercizio.

Dopo quest'ultima nessun'altra modificazione dello Statuto vi è stata per oltre un trentennio.

In data 6 maggio 1998, come si è già accennato, il Consiglio di amministrazione del C.I.R.M. ha deliberato il nuovo testo dello Statuto, di cui è attualmente in corso il procedimento approvativo ex art. 16 u.c. cod. civ.

Una volta intervenuta l'approvazione ministeriale ⁽³⁾ la nuova disciplina statutaria - adottata anche al fine di armonizzare le disposizioni dello Statuto con la normativa sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) introdotta dalla legge 4 dicembre 1997, n. 460 - sostituirà integralmente la precedente, apportando vari mutamenti, soprattutto per quanto riguarda la struttura organica, nell'ordinamento della Fondazione.

Di tali previste innovazioni si farà menzione, ove interessino gli argomenti trattati, nel corso dei paragrafi che seguono.

(3) - L'Amministrazione vigilante sul C.I.R.M. è esclusivamente il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sul cui bilancio grava il contributo statale annuo in favore del Centro. In tal senso si è espressa la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 5 agosto 1996 in risposta a specifica richiesta dell'Ente.

GLI ORGANI

Sono organi del C.I.R.M.: i benemeriti della Fondazione, il Consiglio di amministrazione ed il suo presidente, il Collegio dei revisori dei conti ⁽⁴⁾.

Lo statuto contempla, senza però definirne compiutamente il ruolo e le funzioni, anche la figura del Segretario amministrativo cui sono dedicate scarse disposizioni che prevedono solamente la sua partecipazione, con voto consultivo, ai lavori del Consiglio di amministrazione e la redazione a sua cura del processo verbale delle relative deliberazioni ⁽⁵⁾.

(4) - Il nuovo testo dello Statuto stabilisce che, oltre a quelli sopra indicati costituiscono organi della Fondazione: il comitato esecutivo (composto da tre membri e con attribuzioni discendenti dalle deleghe ad esso conferite dal Consiglio di amministrazione); il comitato etico scientifico medico (composto da 3 a 5 membri e con funzioni consultive); il segretario amministrativo.

(5) - Nell'attribuire espressamente la qualità di organo della Fondazione al Segretario amministrativo, il nuovo testo dello Statuto ne specifica le funzioni, quelle di preparare i programmi di attività della Fondazione; di curare la loro gestione e di controllare i relativi risultati; di attuare le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e di predisporre gli schemi dei bilanci preventivo e consuntivo.

I Benemeriti

Nell'ordinamento del C.I.R.M. un ruolo non meramente onorifico assumono i benemeriti della Fondazione e cioè i soggetti pubblici e privati, quali elencati nell'art. 4 dello Statuto, che per servizi resi o aiuti elargiti abbiano svolto lodevole azione a beneficio dell'Ente ⁽⁶⁾.

Costituisce funzione dei benemeriti quella di deliberare collegialmente la nomina dei tre medici membri del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente di quest'ultimo.

(6) - Ai sensi del citato articolo sono benemeriti della Fondazione:

- a) la Marina militare che ha concesso gli apparecchi trasmettenti ed il personale tecnico necessario, nonché i mezzi navali veloci per il trasporto di ammalati e feriti gravi ai centri ospedalieri;
- b) l'Aeronautica militare che ha messo a disposizione mezzi aerei per effettuare i trasporti di cui sopra;
- c) il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni che ha concesso la franchigia per le radiotrasmissioni provenienti dal C.I.R.M. e ad esso dirette;
- d) l'Alto Commissariato per la Sanità e l'Igiene pubblica che ha elargito con contributo finanziario;
- e) il Ministero della Marina mercantile che, oltre ad aver dato l'appoggio morale, ha anche elargito un contributo all'Ente;
- f) il prof. Guido Guida, fondatore del C.I.R.M.;
- g) i medici consulenti del C.I.R.M. che hanno prestato la loro opera gratuitamente per non meno di cinque anni;
- h) coloro che offriranno al C.I.R.M. una somma non inferiore a lire 50.000;
- i) le persone e gli enti che a giudizio del Consiglio abbiano svolto in qualsiasi modo azione meritoria in favore della Fondazione.

Nel nuovo testo dello Statuto figura una disposizione identica, salvo lievi modifiche consistenti: nell'eliminazione del limite minimo di servizio per i medici consulenti del C.I.R.M.; nell'accorpamento in una unica categoria dei benemeriti di cui sopra alle lettere h) ed i); nel collegare la qualità di benemerito all'elargizione di "aiuti economici di una certa entità", in luogo dell'ormai insignificante minima offerta di lire di 50.000; nella sostituzione, con quelle attuali, delle denominazioni delle Amministrazioni statali benemerite.

Il Consiglio di amministrazione

La Fondazione è gestita dal Consiglio di amministrazione che ha il potere di decidere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e di deliberare le eventuali modificazioni dello Statuto. Del Consiglio, che dura in carica tre anni con possibilità di conferma dei suoi componenti, fanno parte sette membri, dei quali:

- due designati, rispettivamente, dal Ministero delle Comunicazioni e dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- uno nominato dal Presidente tra i benemeriti di cui alla lettera i) dell'art. 4 dello Statuto;
- tre medici nominati, su proposta del Presidente, con deliberazione dei benemeriti della Fondazione;
- un rappresentante del Ministero della Sanità ⁽⁷⁾.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, nei mesi di aprile ed ottobre (per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio consuntivo e di quello preventivo) e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente o di non meno di quattro consiglieri.

Ai consiglieri spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza, per un importo lordo, a decorrere dal 1° gennaio 1998, di Lit. 200.000 (in precedenza Lit. 100.000), così come stabilito dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza straordinaria del 13 febbraio 1998.

Nel 1998 il consiglio si è riunito quattro volte di cui una in adunanza straordinaria (il 13 febbraio) e tre in adunanza ordinaria (il 5 giugno, il 12 ottobre ed il 4 dicembre).

L'adunanza del 12 ottobre 1998 è la prima tenuta dal nuovo Consiglio di amministrazione, in carica per il triennio che scadrà il 15 giugno 2001.

(7) - Nel nuovo testo dello Statuto viene elevato a nove il numero dei componenti il Consiglio, prevedendosi, oltre ai sette sopra indicati, altri due, nominati, rispettivamente, dallo Stato Maggiore della Marina e dal Presidente (che lo sceglie tra i benemeriti). Rimane sostanzialmente invariata, anche se più analitica, la disciplina sul funzionamento e le attribuzioni del Consiglio, salvo l'aumento a cinque del numero minimo di consiglieri per la richiesta di adunanza straordinaria.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Una posizione di rilievo attribuisce lo Statuto al Presidente del Consiglio di amministrazione intestandogli, oltre alle competenze tipiche della carica, e cioè di convocare il collegio e dirigerne i lavori, il potere di rappresentanza della Fondazione e quello di adottare i provvedimenti urgenti salvo ratifica da parte del Consiglio.

Spetta altresì al Presidente di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, di nominare, sospendere e licenziare per gravi motivi gli impiegati e salariati, ~~di nominare consulenti medici, consulenti tecnici, legali e i benemeriti~~ della Fondazione.

La carica di Presidente è elettiva, tranne per il primo che la ricoprì, il fondatore del C.I.R.M., cui la carica fu conferita direttamente e a titolo vitalizio dallo Statuto.

Ad eleggere il Presidente provvede, scegliendolo nel proprio seno, ⁽⁸⁾ il Consiglio di amministrazione in composizione ridotta di sei membri (i tre medici nominati dai benemeriti e i tre rappresentanti ministeriali). Una volta eletto il Presidente nomina, tra i benemeriti indicati dallo Statuto, il settimo membro, completando così la composizione del Consiglio.

Con la menzionata delibera del 13 febbraio 1998 il Consiglio di amministrazione ha, dall'1.1.1998, attribuito al Presidente, oltre al rimborso spese a piè di lista, un'indennità di carica ammontante a 36 milioni lordi annui.

In data 12 ottobre 1998 è stato eletto a Presidente del nuovo Consiglio di amministrazione la stessa persona che aveva ricoperto tale carica nel precedente triennio.

(8) - Il nuovo testo dello Statuto stabilisce che il Presidente deve essere scelto tra i tre membri medici del Consiglio, confermando in tal modo, se non una previsione già implicita nel vigente Statuto, quanto meno la prassi seguita nelle varie elezioni presidenziali succedutesi nel tempo.